



Corte III
C-1740/2014

Decisione del 2 dicembre 2014

Composizione

Giudice: Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unico,
cancelliere Dario Croci Torti.

Parti

A. _____,

ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 21 febbraio 2014).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:**1.**

Con decisione su opposizione del 21 febbraio 2014 (doc. 58 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC]), la CSC ha respinto l'opposizione del 21 ottobre 2013 (doc. 21) e confermato la decisione del 17 settembre 2013 (doc. 16), mediante la quale aveva erogato ad A. _____ – cittadino italiano, nato il _____ – una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 96.- al mese dal 1° luglio 2013. La rendita era stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 3 anni e 3 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 25'272.- ed una scala delle rendite 03 (v. in particolare doc. 13, foglio di calcolo della prestazione). In particolare, erano menzionati periodi contributivi dal 1969 al 1971, nel 1972 e nel 1986-87 (doc. 16, pag. 5).

2.

Il 17 marzo 2014, l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione su opposizione summenzionata, facendo valere di aver lavorato anche a Lucerna, in un ristorante, fra il 1967 ed il 1968, contribuzione che non figura nelle precedenti decisioni.

3.

Nella risposta al ricorso del 25 giugno 2014 (doc. TAF 5) l'autorità inferiore ha comunicato a questo Tribunale che, effettivamente, sono stati rintracciati dei contributi per un'equivalenza di 2 mesi nel 1967 e 5 mesi nel 1968, aumento che comporta una durata contributiva totale di 3 anni e 10 mesi, anziché 3 anni e 3 mesi. Questo aumento della durata contributiva di soli 7 mesi in totale, tuttavia, non permetteva di aumentare la scala di rendita, ma causava una diminuzione del reddito annuo medio determinate e quindi una diminuzione della rendita da fr. 96.- a fr. 94.- mensili. La CSC proponeva pertanto una "reformatio in pejus" della propria decisione.

4.

Con ordinanza del 23 luglio 2014 (doc. TAF 6), il TAF ha dato la possibilità all'interessato di pronunciarsi in merito alla proposta della CSC. Tale ordinanza è stata ritornata dalla poste tedesche a questo Tribunale con la menzione "non ritirato" (doc. TAF 7);

5.

Nel frattempo, la CSC ha tuttavia comunicato al TAF, il 17 novembre 2014 (doc. TAF 8), d'aver reso, il 11 novembre 2014 – pendente causa giusta

l'art. 53 cpv. 3 LPGA (RS 830.1) – una nuova decisione su opposizione (che ha allegato in copia e notificato direttamente all'interessato), in sostituzione della decisione del 17 settembre 2013 (recte: del 21 febbraio 2014), mediante la quale ha deciso di erogare ad A. _____ una rendita di vecchiaia di fr. 120.- mensili dal 1° luglio 2013. La rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 4 anni ed 5 mesi. Infatti, la Cassa di compensazione professionale ha inviato alla CSC ulteriori conti individuali attestanti l'attività superiore nel periodo 1967/68 (documenti allegati al doc. TAF 8).

6.

6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85^{bis} cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).

6.2. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.

7.

In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

8.

Secondo l'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso (si confronti anche l'art. 58 cpv. 1 PA; sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1). In tale evenienza il provvedimento pendente lite annulla e sostituisce la decisione impugnata e viene perlopiù considerata come ugualmente impugnata ("als mitangefochten"; DTF 107 V 250 consid. 3; sentenza 9C_809/2012 del TF del 31 gennaio 2013 consid. 3.2).

9.

Secondo giurisprudenza, la decisione pronunciata pendente causa rende la procedura priva di oggetto solo nella misura in cui accondiscende integralmente alle conclusioni dell'insorgente. La lite permane quindi sulle domande non soddisfatte nel provvedimento emanato pendente lite e l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso (cfr. DTF 127 V 228 consid. 2b/bb; 113 V 237; 107 V 250, anche sentenza 9C_809/2012 del TF del 31 gennaio 2013).

10.

Nel caso concreto nella risposta complementare al ricorso del 17 novembre 2014 (doc. TAF 8) l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'aver emanato, l'11 novembre 2014, una nuova decisione su opposizione in sostituzione di quella del 17 settembre 2013 (recte del 21 febbraio 2014), mediante la quale ha erogato in favore del ricorrente una rendita di vecchiaia di fr. 120.- al mese dal 1° luglio 2013, calcolata in base ad una durata di contribuzione di 4 anni e 5 mesi, invece della rendita di fr. 96 mensili (consid. 1).

Dagli atti emerge che la nuova decisione accondiscende integralmente alle conclusioni ricorsuali, il ricorrente avendo postulato l'annullamento della decisione impugnata ed il ricalcolo della rendita di vecchiaia che tenesse conto della sua attività presso un ristorante di Lucerna nel 1967 e 1968, precedentemente non menzionata.

Dal conto individuale trasmesso dalla Cassa di compensazione professionale pendente causa risulta infatti, oltre ai periodi lavorativi già accertati di 2 mesi nel 1967 e 5 mesi nel 1968 (consid. 3), un ulteriore periodo di 7 mesi nel 1968 (doc. allegati al doc. TAF 8).

Alla luce degli atti di causa, segnatamente delle allegazioni e prove presentate dal ricorrente durante la procedura, non vi è inoltre motivo di dubitare che sia stato dato integralmente seguito alle conclusioni ricorsuali.

Non è pertanto necessario attendere la scadenza del termine per inoltrare un eventuale ricorso contro la nuova decisione resa dall'autorità inferiore l'11 novembre 2014, in quanto esso non potrebbe che riguardare altri motivi nemmeno accennati pendente causa (cfr. DTF 107 V 250 consid. 3 ultimo paragrafo; cfr. pure sentenze del TAF C-1806/2011 del 21 luglio 2011 e C-3281/2010 del 14 gennaio 2011).

Pertanto, è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha indicato al ricorrente che qualora avesse non di meno inteso contestare la nuova decisione dell'11 novembre 2014 avrebbe dovuto inoltrare un nuovo ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione di detta decisione (sull'impugnabilità separata della nuova decisione e sulla liceità di indicare i rimedi di diritto nel nuovo provvedimento si confronti sentenza del TF 9C_809/2012 del 31 gennaio 2013).

11.

Per quanto riguarda le osservazioni della CSC del 25 giugno 2014 (doc. TAF 5) e la conseguente ordinanza del TAF del 23 luglio 2014 (doc. TAF 6), documenti non ritirati dall'interessato (doc. TAF 7), questi vengono archiviati in quanto privi di effetto (cfr. consid. 4).

12.

Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione delle decisione impugnata.

13.

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

14.

14.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS).

14.2. Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

La causa C-1740/2014 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si attribuiscono ripetibili.

4.

Copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 17 novembre 2014 e dei documenti allegati è trasmessa per conoscenza al ricorrente.

5.

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con ricevuta di ritorno; allegata: copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 17 novembre 2014 e dei documenti allegati)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente

La giudice unica:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: